



---

## Illecito disciplinare: la respiscenza e il buon comportamento dell'incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione

La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l'incolpato dimostri consapevolezza del proprio errore ed il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021](#)

---

La rinuncia all'esposto e la remissione della querela non determinano l'estinzione del procedimento disciplinare

L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134.

---

## L'irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”

La sentenza penale che assolve l'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sé la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell'illecito deontologico, che l'organo isciplinare è quindi tenuto a valutare.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare: asseriti e non documentati problemi di salute non danno diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi

sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021](#)

---

## L'indebito trattenimento del danaro spettante al cliente

Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente ed anzi contravvenendo espressamente alle istruzioni ricevute, trattiene le somme spettanti al cliente ovvero le distrae rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate *(Nel caso di specie, il professionista aveva indebitamente trattenuto per sé € 7.000 ricevuti dalla controparte in esecuzione di un accordo transattivo. In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo ai criteri in tema di sanzione disciplinare, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall'esercizio della professione per anni tre, in luogo della radiazione comminata dal Consiglio territoriale).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Patelli\), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021](#)

---

## Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Patelli\), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021](#)

---

## Sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Patelli\), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021](#)